190378

Decreti del Presidente - Parte 1 - Anno 2020

Provincia Autonoma di Trento
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
del 14 dicembre 2020, n. 18-31/Leg.

Regolamento di attuazione dell'articolo 8 bis, comma 4, della Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 concernente l'individuazione delle condizioni e dei requisiti di accesso all'assegno natalità

Continua >>>



Prot. n.

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 18-31/Leg. DI DATA 14 Dicembre 2020

OGGETTO:

Regolamento di attuazione dell'articolo 8 bis, comma 4, della Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 concernente l'individuazione delle condizioni e dei requisiti di accesso all'assegno natalità

RIFERIMENTO: 2020-S162-00445

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- visto l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;
- visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo del medesimo decreto del Presidente della Repubblica secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- vista la Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 e ss.mm. e ii. Avente ad oggetto" Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità";
- vista la deliberazione di data odierna con la quale la Giunta provinciale ha approvato lo schema di regolamento avente ad oggetto l'attuazione dell'articolo 8 bis, comma 4, della Legge provinciale 2 marzo 2011, n 1 concernente l'individuazione delle condizioni e dei requisti di accesso all'assegno di natalità."

EMANA

il seguente Regolamento:

"Regolamento di attuazione dell'articolo 8 bis, comma 4, della Legge provinciale 2 marzo 2011, n 1 concernente l'individuazione delle condizioni e dei requisti di accesso all'assegno di natalità."

Sommario

<u>Art. 1</u>	<u>2</u>
<u>Oggetto</u> .	2
<u>Art. 2</u>	-
Requisiti per l'accesso all'assegno di natalità	2
<u>Art. 3.</u>	122
Condizioni per il mantenimento dell'assegno di natalità	2
<u>Art. 4.</u>	2
Modalità per l'accesso all'assegno di natalità.	
<u>Art. 5.</u>	3
<u>Decadenza</u>	
<u>Art. 6.</u>	_
Disposizioni transitorie	3

Pag 2 di 5 RIFERIMENTO : 2020-S162-00445

Art. 1 Oggetto

1. Questo regolamento, in attuazione dell'articolo 8 bis, comma 4, della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità) di seguito legge provinciale, definisce i requisiti e le condizioni per l'accesso all'assegno di natalità.

Art. 2 Requisiti per l'accesso all'assegno di natalità

- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 bis, comma 4, della legge provinciale, può accedere all'assegno di natalità il richiedente in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:
 - a) madre o padre di un figlio nato o adottato nel periodo dall'1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2024;
 - b) indicatore della condizione economica familiare (ICEF) del nucleo familiare di appartenenza non superiore a 0,36.
- 2. L'indicatore della condizione economica familiare (ICEF) è determinato con riferimento ai parametri utilizzati per il calcolo della condizione economica familiare per l'accesso alla quota dell'assegno unico provinciale prevista dall'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg, (Regolamento di attuazione dell'articolo 28, comma 3, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2016) concernente la disciplina dell'assegno unico provinciale).

Art. 3 Condizioni per il mantenimento dell'assegno di natalità

- 1. L'assegno di natalità è mantenuto fino alla permanenza dei requisiti previsti dall'articolo 2 e subordinatamente alla relativa verifica annuale ai sensi dell'articolo 4, comma 4.
- 2. La variazione dei requisiti e di ogni altro elemento che incide sul mantenimento o sulla quantificazione dell'assegno di natalità va comunicata dal richiedente l'assegno all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa (APAPI) entro i successivi 15 giorni, fatte salve le informazioni e i dati che sono acquisiti direttamente dall'Agenzia medesima.

Art. 4 Modalità per l'accesso all'assegno di natalità

- 1. La domanda per l'accesso all'assegno di natalità è presentata all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, anche mediante gli sportelli di informazione e assistenza al pubblico previsti dall'articolo 34 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo) e gli istituti di patronato o assistenza sociale costituiti o riconoscoiuti a norma della legge 30 marzo 2001, n.152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale).
- 2. La domanda, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta provinciale, è presentata dal giorno successivo alla nascita o all'ingresso nel nucleo familiare nel caso di adozione e il contributo è concesso a decorrere dal mese successivo a quello della nascita o dell'adozione.
- 3. I requisiti per l'accesso all'assegno di natalità e gli elementi per la determinazione della relativa misura sono dedotti dalla domanda per il conseguimento dell'assegno unico provinciale previsto dall'articolo 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20.

4. Per il mantenimento dell'assegno il beneficiario comunica la permanenza dei requisiti nei termini previsti per la presentazione della domanda di assegno unico relativo agli anni successivi al primo.

Art. 5 Decadenza

- 1. L'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa dichiara la decadenza totale o parziale dell'assegno di natalità nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'articolo 2.
- 2. La decadenza decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificate le ipotesi previste dal comma 1, con recupero delle somme eventualmente erogate successivamente a tale data.

Art. 6 Disposizioni transitorie

- 1. Per i figli nati o adottati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 l'assegno di natalità non è concesso per i primi dodici mesi di vita ovvero per i primi dodici mesi dall'ingresso nel nucleo familiare in caso di adozione, ai sensi dell'articolo 26 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13 (legge di stabilità provinciale 2020).
- 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, la domanda per l'assegno di natalità per il secondo anno di vita, per i figli nati o adottati nell'anno 2020 e nell'anno 2021, è presentata secondo quanto previsto dalla deliberazione di Giunta provinciale entro i termini per la presentazione delle domande di assegno unico.

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino ufficiale" della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE Maurizio Fugatti

NOTE ESPLICATIVE Avvertenza

Gli uffici hanno scritto le note per facilitarne la lettura. Le note non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti. I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questo regolamento. Nelle note le parole modificate da questo regolamento sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.

Note alle premesse

L'articolo 53 del Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972, n. 301, serie generale), così modificato dall'art. 4 della I. cost. 31 gennaio 2001, n. 2., dispone:

"Art. 53

Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta."

L'articolo 54 del Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972, n. 301, serie generale), dispone:

"Art. 54

Alla Giunta provinciale spetta:

- 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province,
- 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale:
- 4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;
- 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente.

Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;

- 6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione;
- 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva."

Nota all'articolo 1

L'articolo 8 bis della Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 – Sistema integrato delle politiche per la

"Art. 8 bis

Misure per la natalità

- 1. La Provincia, al fine di perseguire e promuovere le azioni del sistema integrato delle politiche familiari previsto dall'articolo 2, comma 2, approva un piano strategico straordinario a favore della famiglia e della natalità, per contrastare il calo demografico.
- 2. Il piano strategico straordinario a favore della famiglia e della natalità, approvato con deliberazione della Giunta provinciale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questo articolo, è finalizzato a:
- a) modulare misure di sostegno al reddito rivolte alle famiglie, promuovendo forme di premialità variabili in funzione del numero dei figli, della territorialità e della permanenza sul territorio;
- b) facilitare l'accesso ai servizi di conciliazione tra i tempi familiari e i tempi di lavoro in una logica di continua innovazione, per sostenere l'occupazione femminile, la residenza sui territori e i consumi;
- c) sviluppare il sistema trentino qualità famiglia di cui al capo IV;
- d)ampliare le opportunità a favore dei giovani maggiorenni per favorire il processo di indipendenza dal nucleo familiare e la realizzazione del loro progetto di vita;
- e) rafforzare le reti familiari, extra-familiari e l'associazionismo familiare.
- 3. Per i fini del comma 2, lettera a), la Provincia concede in via straordinaria, ai nuclei familiari nei quali nasce un figlio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024, un assegno di natalità, per la durata massima di trentasei mesi a decorrere dal mese successivo a quello della nascita. L'assegno è concesso anche in caso di adozione, a decorrere dal mese successivo a quello dell'ingresso nel nucleo familiare e comunque non oltre il compimento del diciottesimo anno di età.
- 4. Con uno o più regolamenti sono individuate le condizioni e i requisiti di accesso all'assegno di natalità previsto dal comma 3. Alla data di presentazione della domanda il richiedente deve aver maturato una residenza anagrafica continuativa in provincia di Trento di almeno due anni negli ultimi dieci, nonché i requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Ai soli fini del computo della residenza resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (legge provinciale sugli emigrati trentini 2000). Resta fermo in ogni caso il requisito della residenza in provincia di Trento ai fini della presentazione della domanda e per il mantenimento del beneficio.
- 5. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti, tenuto conto della condizione economica familiare del nucleo, i criteri per determinare l'assegno di natalità, le modalità e i termini di presentazione delle domande, le modalità per l'erogazione del contributo, le eventuali incompatibilità o limiti di cumulo con analoghe agevolazioni dello Stato aventi le medesime finalità e ogni altro elemento necessario per la sua attuazione. I requisiti per l'accesso all'assegno di natalità e gli elementi per la determinazione della relativa misura possono essere dedotti dalla domanda per il conseguimento dell'assegno unico provinciale previsto dall'articolo 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20.
- 6. L'importo annuo massimo dell'assegno di natalità che può essere riconosciuto è di 1.200 euro per il primo figlio del nucleo, 1.440 euro per il secondo e 2.400 euro a partire dal terzo figlio del nucleo. La deliberazione prevista dal comma 5 può stabilire che una quota dell'assegno di natalità sia graduata in base a indicatori che tengano conto del numero di anni di residenza in provincia di Trento superiori a quelli necessari per l'accesso al beneficio e del grado di sviluppo territoria-le rispetto alla localizzazione della residenza.
- 7. L'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, istituita ai sensi dell'articolo 34 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23_è competente alla concessione e erogazione dell'assegno di natalità.
- 8. Per realizzare le finalità del comma 2, lettera b), dirette a promuovere la conciliazione vita lavoro e a sostenere la crescita dell'occupazione femminile, la Provincia può intervenire sulla quota dell'assegno unico provinciale prevista dall'articolo 28, comma 2, lettera b), della legge provinciale n. 20 del 2016 con un finanziamento straordinario finalizzato all'ulteriore riduzione della tariffa

mensile unica provinciale per sostenere gli oneri derivanti dall'accesso ai nidi d'infanzia, ai nidi familiari e ai servizi per la prima infanzia.

9. La deliberazione prevista dal comma 5 è adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto da quest'articolo. La domanda per il conseguimento dell'assegno unico provinciale di cui all'articolo 28 della legge provinciale n. 20 del 2016 presentata nell'anno 2019 per ottenere il beneficio nell'anno 2020 è ritenuta valida anche ai fini della concessione dell'assegno di natalità previsto da quest'articolo, ferma restando l'integrazione riferita al requisito della residenza."

Nota all'articolo 2

- Per l'articolo 8 bis , comma 4, della Legge provinciale 22 marzo 2011, n. 1 v. nota all'articolo 1.
- Il Decreto del Presidente 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg, (Regolamento di attuazione dell'articolo 28, comma 3, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2016), all'articolo 2, così dispone:

"Art. 2

Struttura dell'assegno unico provinciale e individuazione dei bisogni

- 1.La quota dell'assegno unico provinciale prevista dall'articolo 28, comma 2, lettera a), della legge provinciale_è finalizzata a garantire il raggiungimento di una condizione economica sufficiente a soddisfare i bisogni generali della vita del nucleo familiare contrastando le situazioni di povertà.
- 2. La quota dell'assegno unico provinciale prevista dall'articolo 28, comma 2, lettera b), della legge provinciale è finalizzata al soddisfacimento dei seguenti bisogni particolari della vita del nucleo familiare:
- a) il mantenimento, la cura, l'educazione e l'istruzione dei figli minori e dei soggetti minori equiparati ai figli minori;
- b) l'accesso ai servizi relativi alla prima infanzia;
- c) il sostegno alle esigenze di vita dei componenti invalidi civili, ciechi civili e sordi del nucleo familiare."

Nota all'articolo 4

- L'articolo 34 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo) così dispone:

"art. 34

Iniziative di informazione e rapporti con il pubblico

- 1. Al fine di agevolare i rapporti con l'utenza e per favorire e migliorare la diffusione delle informazioni necessarie ai cittadini per accedere a benefici o per ottenere atti di loro interesse, la Provincia individua appositi sportelli di assistenza e di informazione, anche decentrati, a cui sono attribuiti i seguenti compiti:
- a) svolgere attività di informazione e di assistenza all'utenza, anche con l'ausilio di mezzi informatici;
- b) ricevere istanze e documentazione da presentare agli organi o alle strutture provinciali, supportando il cittadino nei rapporti con gli uffici competenti;
- c) supportare i comuni e le comunità nei rapporti con le strutture dell'amministrazione provinciale che siano necessari per la gestione delle competenze trasferite con la legge provinciale 16 giungo 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

- 2. Relativamente ai compiti indicati alle lettere a) e b) del comma 1, gli enti strumentali della Provincia possono avvalersi degli sportelli sulla base di apposita convenzione che disciplina i rapporti organizzativi, giuridici ed economici.
- 3. Per le finalità di cui al comma 1, la Provincia adotta altresì misure di razionalizzazione delle articolazioni periferiche delle proprie strutture organizzative, anche mediante la creazione di sportelli polifunzionali per il coordinamento degli adempimenti istruttori degli uffici decentrati, ferme restando le competenze rispettivamente attribuite alle singole strutture provinciali.
- 4. Per lo svolgimento delle attività previste da quest'articolo possono essere stipulate apposite convenzioni con gli enti locali, le comunità previste dalla legge provinciale n. 3 del 2006 e con altri soggetti pubblici e privati interessati, al fine di costituire sportelli di assistenza e informazione anche condivisi. La convenzione individua l'ente presso il quale è costituito lo sportello e al quale è affidata la gestione, fermo restando il coordinamento della Provincia per le attività di assistenza e informazione di interesse provinciale.
- 5. Restano ferme le competenze attribuite allo sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 16 sexies."
- L'articolo 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 così dispone:

"Art. 28

Assegno unico provinciale

- 1. Per garantire equità nella concessione dei benefici pubblici, semplificazione amministrativa e razionalizzazione degli interventi, ai nuclei familiari è concesso un assegno unico provinciale.
 - 2.L'assegno unico è composto da una o da entrambe le sequenti quote:
- a) una quota finalizzata a garantire il raggiungimento di un livello di condizione economica sufficiente al soddisfacimento di bisogni generali della vita;
- b) una quota diretta a sostenere la spesa necessaria al soddisfacimento di bisogni particolari della vita, quali, tra l'altro, la cura, l'educazione e l'istruzione dei figli, l'assistenza di soggetti deboli, invalidi o non autosufficienti, l'accesso a soluzioni abitative idonee.
- 3. Con uno o più regolamenti sono individuati, anche in modo graduale, i bisogni generali e particolari per il soddisfacimento dei quali sono erogate le quote che compongono l'assegno unico, nonché le condizioni e i requisiti di accesso; se le vigenti leggi provinciali di settore richiedono il requisito della residenza qualificata per l'accesso ai benefici, tale requisito è fissato in tre anni. Resta fermo il rispetto dei livelli essenziali stabiliti dallo Stato.
- 3 bis. In attesa della revisione della disciplina complessiva dei requisiti per l'accesso alle prestazioni comprese nell'assegno unico provinciale previsti da questo articolo, e in relazione a quanto previsto dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), per l'accesso alla quota prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto del presidente della Provincia 12 settembre 2017, n.15-68/Leg., concernente l'attuazione di questo articolo, sono richiesti - in aggiunta a quanto richiesto dal comma 3 - anche i requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 4 del 2019. Questo comma non si applica ai nuclei familiari che presentano problematiche sociali complesse, ulteriori rispetto al semplice bisogno di natura economica, accertate dal servizio sociale secondo i criteri definiti con deliberazione della Giunta provinciale, previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera b), n. 2), del decreto del presidente della Provincia 12 settembre 2017, n.15-68/Leg., nonché previsti dall'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), n. 1), del medesimo decreto del Presidente della Provincia se aderiscono ad un progetto sociale redatto dal servizio sociale.
- 4. Con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e del Consiglio delle autonomie locali, sono stabilite le modalità di attuazione di quest'articolo e, in particolare:
- a) i criteri e le modalità per la determinazione e la quantificazione dell'assegno unico, fermo restando quanto previsto dal comma 5;
- b) le modalità e i termini di presentazione delle domande;
- c) le modalità e le condizioni per l'erogazione dell'assegno unico, anche alternative all'erogazione diretta in forma monetaria, privilegiando quelle rese disponibili dalla tecnologia informatica;

- d) i criteri e le modalità di utilizzo dell'assegno unico, anche in relazione ai bisogni per il soddisfacimento dei quali è erogato;
- e) i casi e i criteri di rideterminazione dell'assegno unico.
- 4 bis. La Provincia può erogare una parte della quota dell'assegno unico provinciale prevista per il soddisfacimento di bisogni generali della vita attraverso carte destinate all'acquisto di determinate tipologie di beni, in alternativa all'erogazione diretta in forma monetaria, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 4. Per prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento è fatto divieto di utilizzare la carta per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità. La carta acquisti è utilizzata presso esercizi commerciali con sede operativa in provincia, convenzionati con la Provincia. La gestione del servizio della carta acquisti può essere affidato a una società strumentale prevista dall'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale 16 giungo 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).
- 5. Nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dallo Stato, per la quantificazione dell'assegno unico si tiene conto della condizione economica familiare del nucleo, dell'intensità dei bisogni, della tipologia dei beni e dei servizi necessari al loro soddisfacimento nonché di altri benefici o agevolazioni, anche di natura fiscale, che il nucleo familiare riceve dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o da altri enti pubblici per soddisfare i medesimi bisogni.
- 6. L'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, istituita ai sensi dell'articolo 34 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 3, è competente alla concessione ed erogazione dell'assegno unico.
- 7. Contestualmente all'individuazione dei bisogni indicati nel comma 3 i regolamenti, a decorrere dalla data da essi individuata, abrogano le disposizioni provinciali di settore relative ai benefici dei quali non viene disposto il mantenimento. I regolamenti abrogano inoltre le disposizioni provinciali di settore che regolano la concessione di benefici a favore dei nuclei familiari, se queste sono incompatibili con la disciplina contenuta nei regolamenti o nella deliberazione prevista dal comma 4.
- 8.Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B."

Nota all'articolo 6

L'articolo 26 della legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13 (legge di stabilità provinciale 2020) così dispone:

"Art 26

Disposizioni di coordinamento in materia di misure per la promozione della famiglia

- 1. Nell'ambito dell'attuazione della disciplina provinciale prevista dall'articolo 8 bis e dall'articolo 9 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1_(legge provinciale sul benessere familiare 2011) e dall'articolo 28 (Assegno unico provinciale) della legge provinciale 29 dicembre 2016, n.20, la Provincia può disporre incompatibilità, limiti di cumulo, condizioni e decurtazioni o mancata erogazione della misura provinciale in presenza di interventi dello Stato aventi le medesime finalità di promozione e di sostegno della natalità e dei bisogni della famiglia in relazione alla cura dei figli.
- 2. Le disposizioni attuative approvate per i fini del comma 1 si applicano anche con riguardo alle domande relative all'anno 2020 e successivi."